

Spett.le

BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e analisi
macroprudenziale
Divisione Bilanci e segnalazioni

Inviata a mezzo PEC: ram@pec.bancaditalia.it

Roma, 27 ottobre 2017

Attività di Consultazione pubblica sulle modifiche della Circolare di Banca d'Italia n. 217

Al fine di partecipare all'attività consultiva sulle proposte di modifica alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL", con particolare riferimento alla previsione di obblighi informativi riguardo alla prestazione di servizi di pagamento o emissione di moneta elettronica da parte di Istituti di pagamento e di IMEL stabiliti in Italia con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, AFin provvede a sottoporre le seguenti osservazioni.

1. PREMESSE

Lo scorso 30 agosto si è aperta la consultazione per la modifica della Circolare di Banca d'Italia n. 217; tra le altre cose, la Circolare viene modificata per prevedere informazioni sulla prestazione di servizi di pagamento o emissione di moneta elettronica da parte di Istituti di pagamento e di IMEL stabiliti in Italia con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati.

Nello specifico la proposta di modifica della Circolare, per ciò che concerne la **revisione della disciplina segnaletica per Istituti di pagamento (IP) e Istituti di moneta elettronica comunitari (IMEL)** stabilisce quanto segue:

Il decreto n. 90 del 25 maggio 2017, di recepimento della cd. "IV Direttiva antiriciclaggio", riconosce alla Banca d'Italia il potere di richiedere dati, anche su base periodica, a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, e individua la Banca d'Italia, per la materia dell'antiriciclaggio, come Autorità competente nei confronti dei citati intermediari.

Nel nuovo quadro normativo, l'esistenza di discrezionalità ai fini dell'individuazione delle informazioni da acquisire per l'esercizio dell'azione di controllo a fini antiriciclaggio, ha consentito alla Banca d'Italia di identificare due opzioni "normative" che differiscono per: i) il perimetro delle informazioni richieste; ii) i tempi di attuazione.

- Opzione 1: estensione a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, degli obblighi segnaletici relativi ai servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica di cui alla sez. II.12 della Circolare n. 217, con conseguente allineamento degli obblighi segnaletici di tali soggetti a quelli previsti per IP e IMEL italiani. L'obbligo segnaletico decorrerebbe da dicembre 2018.
- Opzione 2: estensione a IP e IMEL comunitari insediati in Italia, con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati, degli obblighi segnaletici previsti per alcune delle voci relative ai servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica di cui alla sez. II.12 della Circolare n. 217. In particolare, sarebbero richieste informazioni sui volumi operativi dei servizi prestati; non sarebbero oggetto di richiesta i dati di ulteriore dettaglio in relazione a tali servizi, né quelli sulle commissioni e sui costi connessi con la prestazione dei servizi di pagamento o con l'emissione di moneta elettronica. L'obbligo segnaletico decorrerebbe da giugno 2018.

In entrambe le opzioni, le segnalazioni riguarderebbero solo gli IP e gli IMEL comunitari insediati in Italia con succursali e/o con reti di agenti o soggetti convenzionati; non risultano, quindi, coinvolti gli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi, in quanto non inclusi tra i soggetti obbligati a fornire informazioni ai sensi del decreto.

Come meglio specificato dalla stessa Banca d'Italia, nella relazione accompagnatoria alle modifiche in oggetto, il confronto tra le opzioni mostra che l'opzione 1, nell'uniformare gli obblighi segnaletici degli operatori comunitari a quelli nazionali, consentirebbe alla Banca d'Italia di beneficiare di un'informativa completa dell'operatività in Italia di IP e IMPEL comunitari; sarebbe inoltre possibile effettuare una valutazione della redditività delle attività svolte. L'opzione 2, invece, in quanto basata sulla richiesta delle sole informazioni sui volumi operativi derivanti dallo svolgimento dell'attività, si caratterizzerebbe per la richiesta delle informazioni minime necessarie per l'esercizio dell'azione di controllo a fini antiriciclaggio con un conseguente minor beneficio informativo.

Dal punto di vista dei costi, l'opzione 1 sarebbe più onerosa dell'opzione 2, in ragione della maggiore ampiezza delle informazioni richieste; per contro, tale più elevata onerosità potrebbe essere mitigata dalla previsione di una decorrenza dell'obbligo segnaletico differita per tenere conto delle eventuali difficoltà dell'adeguamento dei sistemi informativi e dei processi di produzione delle informazioni da parte degli intermediari.

2. LE INDICAZIONI DEGLI ASSOCIATI ASSOIDP

Gli associati di AssoIDP hanno compiuto una attenta valutazione delle due opzioni e dei corrispondenti costi-benefici, trattandosi di un adempimento sotteso ad acquisire informazioni da

parte degli intermediari destinatari della nuova disciplina, attualmente non soggetti ad obblighi segnalatici.

L'Associazione ha raccolto le indicazioni ricevute dai propri associati e, del tutto in forma anonima, nella tabella sotto riportata intende riassumere le preferenze manifestate:

	Preferenze manifestate
Opzione 1	34%
Opzione 2	66%

Cordiali saluti

ASSOIDP

